

DIREZIONE GENERALE

Telefono: 080 584.2568 – Fax: 080 548.2563

E-Mail: direzione.generale@asl.bari.it

PEC: direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it

PROTOCOLLO USCITA

*Trasmissione esclusivamente in modalità telematica ai sensi del D. L.gs n.ro 82/2005**Sostituisce l'originale*Prot. n.  del 22 GEN. 2019Ai Direttori Medici dei PP.OO.
e, per il loro tramite, a tutti gli Specialisti
PrescrittoriAi Direttori dei DD.SS.SS
e, per il loro tramite, ai MMG/PLS

ASL BA

LORO SEDI**Oggetto:** Farmaci con regime di fornitura limitativo (RRL, RNRL): prescrizione e rimborsabilità

L'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) definisce "farmaci soggetti a prescrizione medica limitativa (RRL, RNRL)" i medicinali la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici specialisti o a taluni contesti assistenziali.

In Puglia, con il Regolamento Regionale n.17/17 sono state abrogate le limitazioni previste dal precedente Regolamento Regionale n. 17/2003, relative all'utilizzo della ricetta rossa o della equivalente ricetta dematerializzata da parte dei medici specialisti dipendenti del SSR o in regime di convenzione con il SSR.

Pertanto, alla luce della normativa nazionale e regionale ed ai fini della prescrivibilità e rimborsabilità in regime di SSN, per i farmaci di classe A con obbligo di ricetta limitativa vige quanto segue:

1. classe A-RRL/RNRL con obbligo PT: nel caso in cui il farmaco fosse soggetto ad obbligo di piano terapeutico (PT), il medico specialista (afferente alle strutture pubbliche/private accreditate individuate dalla Regione) deve redigere il piano terapeutico (PT) in Edotto, mentre gli MMG/PLS devono provvedere alla ricettazione in regime di rimborsabilità SSN;
2. classe A-RRL/RNRL: nel caso in cui il farmaco non fosse soggetto ad obbligo di piano terapeutico (PT), unicamente i medici specialisti afferenti a strutture pubbliche, individuate dalla Regione, devono ricettare in regime SSN, su ricetta rossa o ricetta dematerializzata; mentre se il farmaco è prescritto su ricetta bianca da parte dei medici delle strutture private accreditate, individuate dalla Regione, può essere trascritto dai MMG/PLS su ricetta rossa o ricetta dematerializzata, qualora ricorrano le condizioni per la sua erogabilità a carico del SSR, da verificarsi a cura dello stesso MMG o PLS.

Per quanto sopra citato, si evidenzia che è decaduto quanto specificato nella nota regionale prot. AOO/152/7853 del 07/06/2013, ovvero che i medicinali in regime di fornitura limitativo (RRL, RNRL) fossero ricettati dagli MMG/PLS, con obbligo di biffatura della casella suggerita (S).

Infine si evidenzia che, i farmaci di classe A con regime di fornitura limitativo (RRL, RNRL) non sono rimborsabili e sono a carico del cittadino qualora prescritti al di fuori dei centri prescrittori individuati dalla Regione o da specialisti operanti in regime di attività libero professionale.

Quanto descritto ha lo scopo di promuovere una prescrizione appropriata in termini di prescrivibilità e rimborsabilità, pertanto si raccomanda alle SS.LL. la massima divulgazione della presente.

Distinti saluti.

Il Direttore Sanitario
Silvana FORNELLI



Il Direttore Generale
Antonio SANGUEDOLCE



S.M.